

ORIGINALE



Sentenza n. 1258/17
del 17.10.2017
data del deposito
08 GEN. 2018

N. 4882/09 R.G. notizie di reato
N. 167/15 R.G. Tribunale

Camp. pen. _____
Redatta scheda il _____
Rilasciati estratti n. _____
per _____

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara- Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Fabrizia Pironti all'udienza del 17 ottobre 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, con domicilio dichiarato in Novara ██████████, difeso di fiducia dall'Avvocato Giorgio LEGNAZZI del Foro di Novara
Presente

Parte civile: ██████████ assistita dall'avv. Giulia Ruggerone del Foro di Novara

IMPUTATO

dei delitti pp.pp. dagli artt.81 cpv., 572, 582, 585 comma 1°, 576 comma 1° n° 1 e 61 n° 2 e 577 comma 2° c.p., perché, con le modalità infra analiticamente specificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori dai casi indicati dall'art. 571 c.p., maltrattava la coniuge ██████████ e la figlia minore ██████████, cagionando altresì alla prima, in talune occasioni, lesioni personali. In particolare perché: a) in plurime occasioni (solo alcune delle quali descritte infra sub a1, a2, a3, a4, a5), usava violenza fisica nei confronti della coniuge; al) l'11 settembre 2009, in Novara, usava violenza fisica nei confronti di ██████████ spingendola con violenza a terra. Minacciava altresì la coniuge - subito dopo il compimento della predetta azione violenta- di "metterle nuovamente le mani addosso". Con le modalità descritte cagionava a ██████████ lesioni personali -consistite in: "contusioni multiple"- dalle quali le derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile, dai sanitari, in gg.10 s.c.; a2) l'8 settembre 2009, in Novara, dopo aver minacciato la coniuge di "gettarla sul lastrico", di rovinare economicamente i suoi genitori e di portarle via la figlia ██████████ nel caso in cui ella non si fosse messa in ginocchio, chiedendogli scusa per aver interrotto i

Tribunale di Novara ██████████

rapporti di coppia, le usava violenza fisica. In particolare, afferrava la donna per i capelli, costringendola a mettersi in ginocchio innanzi a lui, quindi la umiliava intimandole di "fare la moglie e di continuare a mettersi in ginocchio e succhiargli l'uccello tutte le sere e divenire così sua schiava"; a3) nell'agosto 2009, in Novara, dopo aver offeso la coniuge nell'onore e nel decoro dicendole: "troia, puttana, incapace, inetta, inutile", nonché profferendo frasi ingiuriose nei confronti dei genitori della medesima, usava violenza fisica nei confronti della stessa, afferrandola il braccio destro e torcendolo verso la schiena e verso l'alto, in tal modo provocandole dolore; a4) Nella primavera 2007, in [redacted], a seguito di una discussione relativa al cane di proprietà comune, in presenza della figlia [redacted], usava violenza fisica nei confronti della coniuge, afferrandole un braccio e stratonandola con violenza. Con tale condotta, cagionava alla coniuge lesioni personali, consistite in un evidente livido sull'arto oggetto della presa; a5) Nell'inverno 2004-2005, in [redacted], usava violenza fisica nei confronti della coniuge spingendola con forza. Immediatamente dopo, mentre la donna era rannicchiata a terra (verosimilmente per la paura di subire ulteriori violenze), fingeva di colpirla ulteriormente con calci, chiamando dinnanzi a sé la figlia minore [redacted] dicendole: "vieni a vedere come spacco la faccia a mammal"; b) in plurime occasioni offendeva [redacted] nell'onore e nel decoro, definendola una "troia...una puttana... ed un'incapace". Quasi quotidianamente, inoltre, la minacciava, di lasciarla sul lastrico, di rovinarla e portarla via la figlia [redacted]. In almeno una occasione minacciava la coniuge di far sparare a lei ed ai suoi genitori; c) ponendo in essere la maggior parte delle condotte violente e vessatorie descritte alla presenza della figlia minore [redacted] costringeva la medesima a subire la cd. "violenza assistita". Imponeva in questo modo ai famigliari condizioni di vita dolorose e vessatorie.

Con le aggravanti, riferite al delitto di lesioni personali continuate, di aver agito nei confronti della coniuge ed al fine di commettere il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Commessi in [redacted] e [redacted] in epoca compresa tra il 2004 ed il 4 febbraio 2010

=====

CONCLUSIONI DEL P.M.

Assolversi l'imputato dal reato di cui all'art.572 cp ai sensi del comma 2 dell'art.530 cpp perché il fatto non sussiste; dichiararsi n.d.p. per prescrizione in relazione al reato di lesioni

CONCLUSIONI DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE

Condannarsi l'imputato alle pene di legge; condannarsi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa o con assegnazione di provvisionale; condannarsi alle spese di rappresentanza di parte civile, come da nota spese allegata

CONCLUSIONI DELLA DIFESA IMPUTATO

Assolversi l'imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell'art.530 cpp; in subordine dichiararsi n.d.p. per prescrizione in relazione al reato di lesioni, irrogarsi il minimo della pena per la residua imputazione, previa concessione delle attenuanti generiche e con i benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il processo, nel quale si è costituita parte civile [redacted] si è svolto con il rito ordinario a seguito di rinvio a giudizio disposto con decreto in data 6/11/2014 dal GUP del Tribunale di Novara nei confronti di [redacted] per rispondere dei reati di cui in epigrafe. Il dibattimento si è sviluppato con l'esame dei testi del PM [redacted], [redacted] (anche teste della difesa di

parte civile), [redacted] (anche teste della difesa di parte civile), [redacted] (anche teste della difesa di parte civile) e [redacted] e dei testi della difesa dell'imputato [redacted] ed [redacted] nonché con l'esame dell'imputato; prodotta la documentazione di cui si dirà di seguito, le parti hanno quindi concluso come sopra riportato.

2. Le dichiarazioni della parte civile

Ha premesso la [redacted] di avere sposato lo [redacted] nel 1994, precisando che dopo la nascita della figlia [redacted] (avvenuta nel 1999) la coppia aveva attraversato qualche difficoltà sia di carattere sentimentale sia di carattere lavorativo-economico, essendo stati coinvolti, sotto tale ultimo profilo, anche i di lei genitori ed essendo intervenute forti tensioni tra questi e lo [redacted] per la gestione dell'azienda [redacted] poi divenuta "[redacted]" srl, della quale ultima essa era stata nominata amministratore unico.

Tali tensioni avevano indotto l'imputato a proibirle di frequentare la madre [redacted] e il patrigno [redacted], imponendole di scegliere tra lui e la famiglia, che lo [redacted] minacciava di mandare sul lastrico.

L'imputato, inoltre, non gradiva che gli amici frequentassero l'abitazione coniugale, cosicché gli incontri con i suddetti avvenivano soltanto nei week end sulle piste da sci o nel corso delle vacanze estive, senza che essa avesse mai confidato agli stessi i suoi problemi coniugali.

Ha poi riferito la parte civile che nel 2004, nel corso di un litigio, il marito l'aveva strattonata e fatta cadere a terra e aveva poi gridato alla figlia "vieni a vedere come spacco la faccia alla mamma". Nel settembre del 2009, inoltre (periodo nel quale intratteneva da qualche mese una assidua frequentazione con un'altra donna), lo [redacted], in ufficio, le aveva annunciato, in occasione di una lite, che intendeva separarsi; essa aveva allora telefonato all'avvocato [redacted], e poiché il marito armeggiava con un nuovo telefono cellulare, aveva spostato tale telefono, per richiamare la sua attenzione e, a quel punto, l'imputato l'aveva presa in braccio e buttata per terra, dicendo "adesso ti dò il resto". Essa aveva iniziato ad urlare ed era uscita dall'ufficio e il legale, che aveva ascoltato le sue grida al telefono, le aveva consigliato di recarsi al Pronto Soccorso e di sporgere denuncia.

Nello stesso periodo, inoltre, lo [redacted] mentre si trovavano nel bagno di casa, l'aveva afferrata per i capelli, l'aveva fatta inginocchiare e le aveva detto "tu devi fare la serva, devi succhiarmi l'ucello tutti i giorni".

Talvolta, nel periodo 2004/2010, ma soprattutto nel 2009, l'imputato l'aveva inoltre ingiuriata (ad esempio con il termine "puttana"), insultando anche la di lei madre con il termine "disgraziata"; condotta che essa [redacted] subiva, non avendo un carattere forte.

L'11 settembre del 2009, in ragione dell'episodio che aveva comportato il suo ricovero al Pronto Soccorso, essa si era allontanata dall'abitazione coniugale e non vi aveva più fatto ritorno, fino a quando, un anno dopo, le era stata assegnata dal giudice civile.

3. Le dichiarazioni dei testi del pubblico ministero e della difesa di parte civile

La teste [redacted] amica della parte civile, ha dichiarato che la [redacted] le aveva confidato piangendo, nel corso di una telefonata (del 2009), di essere stata aggredita dal marito e che in altre occasioni le aveva riferito, negli anni 2008-2009, di essere stata insultata dallo [redacted] nel corso di litigi, e di sentirsi "vessata in qualche maniera" dallo stesso, senza riuscire a reagire.

La [redacted] ha anche affermato di avere frequentato la coppia in alcune occasioni, prima della separazione, e di non avere né assistito a litigi né avvertito una situazione di tensione, attribuendo ciò ad un comportamento "di facciata", derivante dalla buona educazione dei coniugi.

Il teste [redacted], "patrigno" della [redacted], ha riferito a sua volta che la parte civile aveva riferito, nel corso del matrimonio, di screzi con lo [redacted], cioè di discussioni anche violente, confidandogli dopo la separazione di essere stata insultata, afferrata una volta per i capelli dal marito e un'altra volta costretta a inginocchiarsi.

La teste [redacted], madre della parte civile, ha dichiarato che, a quanto la figlia le aveva riferito, lo [redacted] le aveva, a far data dal 2009, "dato qualche schiaffo" e l'aveva tirata per i capelli¹, fino a quando, nel settembre dello stesso anno, l'aveva aggredita, provocandole lesioni. Tale ultimo episodio era stato originato dalla circostanza che la [redacted] aveva scoperto sul telefono del marito il messaggio di una donna, il cui numero era memorizzato con il nome di un operaio. La teste ha affermato di avere appreso le suddette circostanze in tempo reale, decidendo di non intervenire nella speranza che la situazione migliorasse.

La teste [redacted], sorellastra della parte civile, ha affermato che i coniugi [redacted], circa tre anni dopo la nascita della figlia, avevano iniziato a non andare d'accordo, avendo anche litigi "un po' accesi" nei quali la [redacted] veniva insultata, e che, nel 2009, tali dissidi erano sfociati in una aggressione dello [redacted] nei confronti della moglie. Quest'ultima le aveva riferito di soffrire della situazione che si era venuta a creare (che aveva visto altre azioni aggressive, tuttavia non meglio chiarite dalla [redacted]), pur scegliendo di vivere, anche in ragione della nascita della bambina, una vita "comoda" dal punto di vista economico: lo [redacted] aveva infatti detto alla moglie "se stai con me stai bene se no fai la fame".

La teste [redacted] ha invece dichiarato, in sede di esame, di non ricordare in alcun modo la telefonata di cui ha parlato la [redacted]

4. Le dichiarazioni dei testi della difesa dell'imputato

La teste [redacted] ha riferito di avere conosciuto la coppia nel 2004, intraprendendo in seguito una frequentazione assidua nel corso delle vacanze pasquali, invernali ed estive. Al riguardo, la teste ha affermato "*[redacted] è proprio quella persona che ti spiama all'oca senza farsene accorgere, è sempre passata per la poveretta, ma ha sempre fatto quel che ha voluto, da sempre, e riesce sempre a farsi capire come vuole lei... il più debole è sempre stato il marito*" (f.50 e 51 ud.7/12/16); e ciò nonostante la [redacted] che, peraltro, era quella che, in casa, "portava i pantaloni") avesse asserito, dopo la separazione, di essere stata maltrattata dallo [redacted]

La [redacted] ha poi riferito che dopo la sua separazione, avvenuta nel 2010, la [redacted] aveva intrapreso una relazione con suo marito, allacciata, secondo quanto le avevano riferite le amiche, nel 2008.

[redacted] fratello dell'imputato, ha infine riferito che l'11 settembre 2009, presso gli uffici della [redacted] di cui era dipendente, aveva visto lo [redacted] e la [redacted] che stavano discutendo; in particolare la [redacted] stava dicendo "*basta non ce la faccio più, me ne vado non è così che si lavora, non mi dai fiducia*", mentre il marito le rispondeva "*ma dove vuoi andare, cosa vuoi fare?*"; aveva quindi

¹ In occasione di un litigio legato ad una asserita sparizione di denaro dalle casse dell'azienda, in realtà ascrivibile ad avvenuti pagamenti alla banca

visto la ██████ uscire da sola, parlando al telefono cellulare. Ha quindi escluso di avere assistito ad un contatto fisico tra i due, anche perché lo ██████, nella circostanza, era seduto alla scrivania.

Il teste ha poi riferito di avere frequentato assiduamente la coppia prima della separazione e di non avere mai notato particolari tensioni né udito offese verbali, ma solo discussioni tra i coniugi di tipo lavorativo, anche legate al fatto che l'azienda, nel 2009, aveva manifestato difficoltà, tanto che egli non aveva ricevuto né lo stipendio né il trattamento di fine rapporto e, dopo la separazione, aveva costituito con il fratello un'altra società.

5. Le dichiarazioni dell'imputato

Lo ██████ ha riferito che tra il 2004 e il 2009 vi erano effettivamente stati litigi anche accesi con la moglie, nel corso dei quali essi si erano insultati reciprocamente.

Quanto all'episodio del settembre 2009, l'imputato ha spiegato che, quel giorno, vi era stata una violenta discussione con la moglie, alla quale aveva chiesto di visionare i conti dell'azienda, la quale gli era "volata addosso" per requisirgli le chiavi dell'ufficio e il telefono; lui era indietreggiato di scatto e la moglie era caduta sulla scrivania e poi accanto alla sedia. La ██████ aveva quindi telefonato all'avvocato per "sistemare per sempre" la questione della separazione.

Lo ██████ ha inoltre negato di avere, nell'agosto del 2009, costretto la moglie ad inginocchiarsi ingiuriandola, o di averle usato in altre occasioni violenza, ammettendo solo di averla, a volte, afferrata per un braccio (per invitarla a "smetterla"), così come aveva fatto la ██████ senza peraltro lasciarle alcuna conseguenza fisica.

Ha poi riferito che vi erano state dal 2007, per lo più per ragioni di lavoro² (e per questioni connesse ai suoi rapporti con gli suoceri) discussioni con la moglie anche molto accese, nel corso delle quali, anche davanti alla figlia, essi si erano reciprocamente ingiuriati.

Tali discussioni erano connesse al fatto che la moglie gestiva in autonomia la parte finanziaria dell'azienda e che, nell'ultimo periodo, erano sorti problemi finanziari, di cui egli aveva chiesto conto, che avevano impedito il pagamento della merce e degli operai.

Ha poi spiegato lo ██████ che la circostanza che gli amici non avessero notato le loro tensioni nel corso delle vacanze e dei week end poteva spiegarsi con il fatto che, nella maggior parte di quei momenti, lui e la moglie erano effettivamente sereni, potendo anche contare su un tenore di vita agiato e piacevole. In altre occasioni, invece, essi incontravano gli amici dopo aver litigato e, in quelle circostanze, fingevano effettivamente un'armonia in quel momento inesistente.

6. Conclusioni sulla responsabilità dello ██████

Va premesso, relativamente al contestato delitto di cui all'art.572 cp, che, sulla base di un consolidato orientamento della Suprema Corte, deve "escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più

² Avendo egli anche subito, nella contestata qualità di amministratore di fatto della società ██████, un processo con la moglie (amministratore unico) per il delitto di bancarotta fraudolenta, imputazione dalla quale entrambi erano stati assolti con sentenza irrevocabile

ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile" (così, fra molte, Cass. Sez. 6, n. 45037, 2/12/2010-22/12/2010).

Alla luce delle suddette emergenze processuali, il compendio probatorio a carico dell'imputato risulta all'evidenza, sotto tale ultimo profilo, oggettivamente insufficiente e, in parte, contraddittorio.

Va subito osservato che la stessa [redacted] ha riferito in ordine a tre soli episodi aggressivi accaduti nell'arco di cinque anni (segnatamente, uno nel 2004, nel quale lo [redacted] l'avrebbe stratonata violentemente, e due nel 2009, cioè quello della costrizione all'inginocchiamento e quello dell'11 settembre 2009).

L'imputato, come si è visto, ha negato i primi due e ha spiegato in modo diverso quello del settembre 2009, ma può ritenersi provato con la necessaria certezza che i tre fatti siano realmente accaduti nei termini riferiti.

A prescindere dalla conferma proveniente dal certificato medico dell'11/9/09 del Pronto Soccorso dell'ospedale di Novara prodotto dal PM, che attesta che la [redacted] è stata trovata affetta, nel frangente, da contusioni multiple al tronco, all'anca e alle gambe (il che mal si concilia con una semplice caduta dovuta allo sbilanciamento del corpo), va infatti notato che -come esattamente rilevato dal PM nel corso dell'esame dello [redacted] la [redacted] si è limitata a riferire di sporadici fatti, narrati con precisione e in modo coerente fin dalle indagini preliminari. Il che connota di verosimiglianza e credibilità la sua narrativa, posto che, qualora avesse voluto renderne una calunniosa, essa ben avrebbe potuto riferire di condotte aggressive reiterate, enfatizzando negativamente il comportamento del marito.

Va, ancora, notato che l'episodio del settembre del 2009 è stato narrato in tono agitato ed emozionante all'amica [redacted] e che gli altri due episodi sono stati riferiti dalla [redacted] negli stessi termini, alla madre e al patrigno: i quali, pur avendo mostrato risentimento nei confronti dello [redacted], hanno correttamente riferito di non avere mai assistito ad episodi gravi, e di avere appreso dalla parte civile esclusivamente solo quelli in oggetto³.

Si tratta di fatti senz'altro riprovevoli, che non risultano tuttavia avere comportato, sulla base delle parole della stessa [redacted] una sua condizione esistenziale connotata da ansia e timore per la sua incolumità.

In altre parole, il quadro fornito dalla [redacted] non consente di delineare, oltre a una frequente conflittualità tra i conviventi, connessa per lo più alla gestione della loro azienda, una condotta abituale dello [redacted] volontariamente improntata alla vessazione e alla mortificazione della compagna. Il che porta a non poter ravvisare la prova sufficiente che i comportamenti tenuti dall'imputato nel corso della convivenza si siano tradotti, per la donna, in un regime di vita insostenibile.

E' pur vero che la [redacted] ha tratteggiato un quadro di sofferenza psicologica per il comportamento del marito, parlando di "escalation di violenza": ha spiegato, peraltro, che con ciò intendeva riferirsi all'aumento delle frizioni, delle tensioni e dei litigi, nel corso dei quali essa subiva, senza reagire, le ingiurie dello [redacted] (f.58 e 59 esame ud.12/5/16).

Deve tuttavia considerarsi che la [redacted] su precisa richiesta di chiarimenti del

³ La [redacted], anzi, ha ridimensionato le dichiarazioni del marito, precisando che l'ostracismo dello [redacted] nei loro confronti (sempre connesso a questioni economiche) non era durato più di un mese.

pubblico ministero –che riassumeva le sue precedenti dichiarazioni in termini di vita agiata e conseguente elevata qualità di vita, autonomia economica, buone relazioni sociali- ha anche affermato: “non ero completamente serena, non ero sicuramente serena. Non ero felice, no. Cercavo appagamento per quello che mi mancava probabilmente al di fuori...” (f. 55 esame): con ciò esplicitando, più che una situazione di abituale vessazione, una sua condizione esistenziale di insoddisfazione legata al rapporto coniugale, verosimilmente connotata da una percezione soggettiva di generale “maltrattamento” che non può tuttavia, alla luce del complesso delle deposizioni testimoniali, considerarsi realistica.

Deve infatti anche notarsi che lo stato di soggezione e passività della parte civile rispetto alle condotte del marito risulta in parte contraddetta da quanto dichiarato dal teste [redacted] circa la piena autonomia della [redacted] nell’ambito dell’azienda e da quanto dichiarato, sui rapporti tra marito e moglie, dalla teste [redacted] testi non indifferenti ma, pur tuttavia, del tutto autonomi.

Dovendosi, ancora, sottolineare come la teste [redacted] invero curiosamente, non sia stata in nessun modo in grado di ricordare l’episodio (dell’11/9/09) narrato dalla parte civile, che pur poteva considerarsi un “unicum” nella sua vita professionale.

Difetta, in conclusione, la prova sufficiente che i comportamenti tenuti dall’imputato nel corso del rapporto matrimoniale, e soprattutto nelle ultime fasi dello stesso, si siano tradotte in un regime di vita insostenibile per la [redacted] potendosi -in alternativa- ipotizzare che il matrimonio fosse entrato in crisi per le ragioni dette -cioè per motivi squisitamente economici⁴ e, probabilmente, per le vicende sentimentali “esterne” di entrambi i coniugi-, cause preponderanti se non esclusive della successiva separazione.

Alla luce di tale compendio probatorio oggettivamente contraddittorio e insufficiente, lo [redacted] deve pertanto essere assolto dal reato di cui all’art.572 cp, ai sensi del comma 2 dell’art.530 cpp, perché il fatto non sussiste.

Quanto al delitto di cui all’art.582 cp (in relazione al quale deve essere esclusa la contestata aggravante⁵), risultando decorsi l’1/9/2017 i termini massimi di prescrizione, pur tenuto conto degli atti interruttivi e della sospensione di mesi 5 e giorni 21.

Va al riguardo ricordato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in

⁴ Come hanno spiegato il [redacted] e la [redacted], questi lamentavano che lo [redacted] aveva fatto “sfiorire”, con una malaccorta (“assurda”) gestione, l’azienda di famiglia, la [redacted], cosicché il [redacted] aveva firmato fideiussioni per un totale di un miliardo di vecchie lire prima del 2000, essendo anche maturata, successivamente, una esposizione bancaria di 156.000 euro. Lo [redacted] inoltre, a dire del [redacted], si rifiutava di esibire alla famiglia della moglie i bilanci dell’azienda (in seguito divenuta [redacted] srl, società della quale la [redacted] era amministratore unico) e non aveva versato alcuni dividendi e la promessa buonuscita dalla [redacted] (di 27.000 euro), il che aveva creato una forte situazione di tensione, in ragione della quale l’imputato, fin dal 2005, aveva impedito agli suoceri di vedere la nipote, che essi dovevano pertanto incontrare di nascosto.

La [redacted] d’altra parte, ha commentato in sede di esame che “c’era (tra i coniugi) una situazione tutta particolare proprio per i motivi di lavoro” (f.27 ud.7/12/16), precisando che l’interruzione dei rapporti tra loro e la figlia era durata circa un mese, a causa di un diverbio sempre legato alla gestione dell’azienda (f.30) e che le minacce dello [redacted] riguardavano il fatto che avrebbe “mandato tutti in malora” (f.34)

⁵ Non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cp. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, n. 5738, 19/1/2016-11/2/2016)

cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr., tra molte, Cass. sez. 6, n.10284/14).

Assoluta assenza della prova di colpevolezza che non può dirsi ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra esposto.

Deve pertanto dichiararsi non doversi procedere nei confronti dello [REDACTED] in ordine al reato di cui all'art.582 cp, esclusa l'aggravante di cui all'art.576 comma 1 n.1 cp, per essere lo stesso estinto.

La decisione assunta esime la giudice dall'esaminare le richieste della parte civile costituita.

Per esigenze della Sezione connesse al contingente e gravoso carico di lavoro, il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art.544 cpp, viene indicato in novanta giorni.

P.Q.M.

Visto l'art.530 comma 2 cpp

Assolve [REDACTED] dal reato di cui all'art.572 cp perché il fatto sussiste.

Visto l'art.531 cpp

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.582 cp, esclusa l'aggravante di cui all'art.576 comma 1 n.1 cp, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art.544 cpp

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 17 ottobre 2017

La Giudice
Fabrizia Pironti



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 08 GEN 2018

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Gabriella* **CANNAZZA**

